

COMUNE DI GONNOSCODINA - PIANO URBANISTICO COMUNALE

REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPITOLO I - NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Natura, contenuti e limiti del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento edilizio, a norma dell'art.19 della L.R. 22 dicembre 1989 n°45 e successive modifiche ed integrazioni, è uno degli elaborati del Piano Urbanistico Comunale; il regolamento edilizio unitamente alle norme di attuazione, alla cartografia e a tutti gli altri elaborati allegati al Piano Urbanistico, disciplinano l'attività edilizia ed urbanistica nell'intero territorio Comunale.

Tutte le attività edilizie e di modifica del territorio da realizzarsi successivamente all'adozione del presente regolamento, sono soggette alle prescrizioni in esso contenute.

Il presente Regolamento Edilizio e tutte le altre disposizioni contenute nel Piano Urbanistico Comunale sono validi fino all'adozione di atti che li sostituiscono in tutto o in parte, nonché fino alla emanazione di nuove disposizioni legislative che ne inficino parzialmente o totalmente la validità.

Art. 2 - Osservanza e richiamo a disposizioni generali di legge

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, sono applicabili le norme ed i regolamenti stabiliti dalla legislazione Nazionale e Regionale nonché delle disposizioni contenute negli altri elaborati allegati al Piano Urbanistico.

Art. 3 - Facoltà di deroga

Ai sensi dell'art.41 quater della legge 17 agosto 1942 n°1150 così come integrata e modificata dalla legge 6 agosto 1967 n°765, il responsabile del servizio a cui fa capo il rilascio delle concessioni edilizie ha la facoltà di rilasciare concessioni in deroga alle norme del presente Regolamento edilizio e del Piano Urbanistico limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e comunque sempre con l'osservanza dell'art.3 della legge 21 dicembre 1955 n°1357.

CAPITOLO II - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 4 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale, relativa ai progetti ed agli interventi di trasformazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio.

Il parere della Commissione Edilizia rifletterà il rispetto delle disposizioni regolamentari, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare deturpazioni architettoniche, discordanze ambientali, decorazioni che scempino il pregio degli edifici, in specie quando rivelino assoluta deficienza di studio sia nel loro complesso, sia nelle loro parti. Con questi elementi, comunque non determinanti per il diniego, la Commissione può impartire direttive generali di volta in volta.

La Commissione Edilizia rispetterà la libertà di scelta dello stile architettonico dei progettisti; dovrà comunque curare che gli edifici risultino esteticamente adatti alla località e che si inseriscano armoniosamente nel contesto architettonico circostante, cercando di conciliare la libertà di scelta e l'utilità del proprietario con l'abbellimento del centro urbano, nel rispetto delle sue peculiari caratteristiche e del pubblico decoro.

Previa istruttoria da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, la Commissione Edilizia esprime il suo parere consultivo obbligatorio:

- a) sui progetti delle opere soggette a concessione edilizia quali nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, trasformazioni, demolizioni totali o parziali con o senza ricostruzione;
- b) sul progetto del Piano Urbanistico Comunale e sue modifiche e/o varianti, sui Piani Attuativi sia di iniziativa privata che pubblica (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani per l'edilizia economica e popolare);
- c) sull'interpretazione delle norme del presente regolamento edilizio, delle norme di attuazione del P.U.C. e di tutte le altre norme riguardanti l'edilizia;
- d) sui progetti e le richieste delle opere soggette ad autorizzazione edilizia, ove il preposto al rilascio dell'autorizzazione lo ritenga opportuno;
- e) sulle altre questioni attinenti alla sua funzione, sulle quali l'amministrazione giudichi conveniente consultarla;

Il voto della commissione edilizia è consultivo e non costituisce presunzione all'accoglimento o al diniego del rilascio della concessione edilizia da parte del Funzionario preposto, questi qualora ritenesse di disattendere il parere della commissione edilizia è tenuto ad annotarne le motivazioni nel registro dove vengono riportati i deliberati della Commissione.

Art. 5 - Composizione e nomina della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è composta dai seguenti membri, tutti con diritto di voto:

- a) Dal Sindaco o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) Dall'Assessore all'Urbanistica o suo delegato;
- c) Da un tecnico, Ingegnere o Architetto, di comprovata esperienza nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia;
- d) Da un esperto in materia di tutela e/o pianificazione paesaggistica;
- e) Dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- f) Da due cittadini esperti nel settore dell'edilizia;

I Membri di cui alle lettere (c), (d) ed (f) sono nominati dalla Giunta Municipale durano in carica per l'intera legislatura e comunque fino alle nuove nomine, possono essere rimossi e sostituiti in qualunque momento con motivato provvedimento da parte della Giunta Municipale.

Art. 6 - Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è convocata dal Presidente ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente ogniqualvolta sia necessario; le convocazioni sono ritenute valide se fatte con avviso scritto notificato almeno 24 ore prima dell'ora della seduta, è consentita la notifica a mezzo servizio postale o via telefax.

Le adunanze sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti, dei quali uno dev'essere il Sindaco o in sua assenza l'Assessore che assumerà le funzioni di presidente, i pareri sono resi a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Quando la commissione edilizia abbia a trattare argomenti nei quali si trovi interessato direttamente un proprio componente, questi, se presente, deve denunciare tale condizione e non deve assistere alla discussione ed al giudizio sull'argomento, della sua assenza va fatta menzione nell'apposito registro.

L'astensione alla discussione ed al giudizio da parte del componente va estesa anche nel caso in cui vengano trattati argomenti riguardanti soggetti legati da vincoli di parentela fino al quarto grado.

Quando si debbano trattare argomenti di particolare importanza o che richiedono una particolare competenza, Il presidente può chiamare a far parte della Commissione Edilizia per il tempo necessario, uno o più esperti, i quali non avranno diritto di voto, oppure richiederne la consulenza scritta.

L'esame dei progetti e la trattazione degli argomenti dovranno essere svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione come rilevabile dal protocollo di presentazione.

Le funzioni del Segretario della Commissione Edilizia saranno disimpegnate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ed in sua assenza da uno dei membri presenti scelto dal Presidente; il segretario provvederà a redigere il verbale delle adunanze annotando i presenti, gli argomenti trattati ed

i pareri deliberati, in caso di parere contrario all'approvazione dovranno essere specificati i motivi del diniego.

A chiusura di ogni seduta il verbale dell'adunanza dovrà essere controfirmato da tutti i membri presenti all'adunanza stessa.

CAPITOLO III - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

Art. 7 - Opere soggette a Concessione Edilizia

In generale chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliamenti, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere a qualunque attività che comporti la trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale deve chiedere apposita concessione o autorizzazione edilizia. Il rilascio della Concessione o dell'Autorizzazione è subordinata alla corresponsione degli oneri ad esse relative, in base alle vigenti leggi, costituiti da un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Le opere edilizie e di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale la cui esecuzione è subordinata al rilascio della concessione edilizia sono di seguito elencate:

- a) Ristrutturazione;
- b) Nuova edificazione
- c) Demolizioni e Ricostruzioni;
- d) Ampliamenti;
- e) Opere di urbanizzazione nei piani attuativi di iniziativa privata;

Art. 8 – Opere soggette ad Autorizzazione Edilizia

Per interventi di limitata entità la concessione è sostituita dall'autorizzazione edilizia, gratuita od onerosa, in base alle vigenti leggi.

Le opere edilizie e di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale la cui esecuzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione edilizia sono di seguito elencate:

- a) Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- b) Opere di recinzione dei terreni, compresi cancelli, apertura di passi carrai e muri di sostegno;
- c) Opere costituenti pertinenza ai sensi dell'art.817 del Codice Civile, quelle costituenti impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti e quelle occorrenti per la loro installazione;
- d) Opere di demolizione;
- e) I rinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizie;
- f) Le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo e di stoccaggio a cielo aperto;
- g) L'Installazione di palloni pressostatici o strutture similari a carattere stagionale;
- h) Le vasche di approvvigionamento idrico, i pozzi aventi struttura muraria fuori terra, i forni all'aperto;
- i) Tutte le opere oggettivamente precarie e temporanee quali cartelli pubblicitari, insegne commerciali, tende aggettanti verso spazi pubblici, ecc. ;

Art. 9 - Lavori non soggetti a Concessione o Autorizzazione Edilizia

Non sono soggette a concessione o autorizzazione le opere di manutenzione ordinaria, le opere di adattamento e di arredo delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, il montaggio di tende aggettanti su

spazi privati, i manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri finalizzati all'esecuzione di lavori edili autorizzati, le opere interne.

A titolo esemplificativo, per lavori di manutenzione ordinaria e opere interne si deve intendere:

a) Opere di manutenzione ordinaria: le opere di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei fabbricati e quelle necessarie ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti; a titolo di chiarimento si riportano le varie tipologie delle opere classificabili come manutenzione ordinaria;

- 1) La manutenzione delle coperture, compresa la sostituzione di parte del manto di copertura esistente e l'impermeabilizzazione delle coperture piane o a falde inclinate;
- 2) La manutenzione e riparazione dei parapetti di terrazzi, balconi e scale;
- 3) La manutenzione e la riparazione di piccole porzioni degli intonaci e delle tinteggiature esterne;
- 4) La manutenzione e riparazione delle recinzioni esterne di qualunque tipo;
- 5) La manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti tecnologici (idraulico, fognario, elettrico, ecc);

b) Opere interne: sono opere interne quelle realizzate in costruzioni esistenti che non siano in contrasto con lo strumento urbanistico generale, gli strumenti attuativi ed il regolamento edilizio vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nella zona omogenea "A" rispecchino le originarie caratteristiche costruttive.

Nei casi in cui ai commi precedenti, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Comune una relazione, a firma di un professionista abilitato, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie vigenti e delle prescrizioni i cui ai commi precedenti.

Ai sensi dell'art.15 della legge regionale 11 ottobre 1985 n°23, il mancato invio della relazione di cui sopra comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

Art. 10 - Lavori di somma urgenza

Possono eseguirsi, senza la preventiva autorizzazione, le opere necessarie per la tutela della pubblica incolumità e/o evitare danni irreparabili all'immobile stesso, alle cose ed alle persone; il proprietario dell'immobile deve presentare apposita comunicazione al Comune e dare immediato inizio alle opere strettamente necessarie ed indispensabili a rimuovere lo stato di pericolo o di danno imminente. Entro i

successivi dieci giorni deve comunque presentare la necessaria documentazione a giustificazione delle opere eseguite e quella necessaria per ottenere l'autorizzazione ad eseguire gli ulteriori lavori.

Art. 11 - Domande di Concessione ed Autorizzazione Edilizia

La domanda per il rilascio della concessione edilizia dev'essere redatta sugli appositi modelli rilasciati dal comune, firmata dal richiedente, presentata al Comune in duplice copia con allegati il progetto e la documentazione di cui al successivo articolo; nella domanda devono risultare esplicitamente:

- a) Le generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente e del progettista;
- b) L'impegno di osservare le norme del presente Regolamento Edilizio, quelle dello strumento urbanistico vigente e le altre leggi vigenti in materia;
- c) L'impegno di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nome del Direttore dei Lavori, con l'indicazione dell'Albo professionale cui risulta iscritto e del costruttore;
- d) L'impegno di richiedere preventivamente al Comune gli allineamenti ed i punti fissi delle quote ove necessario;

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere redatte secondo le stesse modalità previste per le concessioni; in caso di lavori di piccola entità può essere omessa la presentazione dei progetti purché la richiesta di autorizzazione contenga tutti gli elementi atti ad individuare l'ubicazione, la tipologia e l'entità delle opere da eseguire.

Art. 12 – Norme per la presentazione dei Progetti e documentazione allegata

A corredo della domanda per ottenere il rilascio della concessione edilizia dev'essere presentato il progetto delle opere da realizzare in due copie originali debitamente firmate dal progettista e dal richiedente; di norma il progetto sarà costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione contenente la descrizione delle opere da eseguire e dei materiali da impiegare;
- b) Stralcio dello strumento urbanistico vigente, nella scala definita;
- c) Planimetria catastale con la rappresentazione del lotto interessato e della situazione al contorno;
- d) Planimetria del lotto in scala non inferiore a 1:200 da cui risulti la sistemazione definitiva, le recinzioni, le aree destinate a parcheggi, le eventuali rampe di accesso ai locali interrati e gli allacci alla rete idrica e fognaria ed infine la situazione edilizia al contorno;
- e) Le piante di tutti i piani, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti l'indicazione della superficie e della destinazione d'uso di ciascun locale; la pianta della copertura, in scala non inferiore a 1:100, da cui risultino i volumi tecnici quali camini, vani scala, abbaini, torrette per ascensori ecc; tutti i prospetti esterni, in scala non inferiore a 1:100; almeno una sezione verticale, nella stessa scala delle piante, con evidenziate le parti più significative del fabbricato quali le scale, le altezze interne

dei vani e dei sottotetti, l'altezza massima esterna rispetto alla sistemazione finale del terreno; i particolari costruttivi delle parti più significative in opportuna scala e tutti gli altri elaborati necessari per una corretta rappresentazione delle opere da realizzare;

- f) Il calcolo analitico e dettagliato della superficie reale del lotto, della superficie coperta, dei volumi e delle superfici interne distinte in superficie utile (S.U.) e superficie non residenziale (S.N.R.);
- g) La dichiarazione, a firma di un professionista abilitato, che attesti la conformità degli elaborati progettuali alle disposizioni della Legge 09/01/1989 n°13 e del D.M. Min. LL.PP. del 14/06/89 n°236, con allegati gli elaborati grafici esplicativi e la relazione contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche e degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici, nonché le soluzioni previste per garantire l'adattabilità e la fruibilità futura dell'edificio da parte di portatori di handicap.
- h) La documentazione fotografica ove ritenuta necessaria per una corretta rappresentazione della situazione precedente all'intervento edilizio;
- i) La relazione di cui all'art.28 della legge 9 gennaio 1991 n°10 (contenimento del consumo energetico negli edifici) compilata secondo lo schema approvato con Dec. Min. Industria del 13 dicembre 1993, contenente i dati tecnico-costruttivi dell'edificio e delle relative strutture, il calcolo del coefficiente volumico di dispersione termica (Cd) e nella parte finale la dichiarazione di rispondenza alle prescrizioni di legge firmata dal progettista.
- j) Copia originale del parere sanitario rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria competente per territorio con allegate le copie di tutti gli elaborati progettuali debitamente vistati dal citato Servizio di Igiene Pubblica.

Tutti i disegni devono essere opportunamente quotati nelle principali dimensioni, devono cioè essere indicate le dimensioni interne ed esterne delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio; nel caso di divergenze fra le quote e le dimensioni grafiche faranno fede le quote numeriche.

Nel caso di interventi di ampliamento, trasformazione e ristrutturazione unitamente alla rappresentazione grafica della situazione futura dovrà essere rappresentato lo stato di fatto dei fabbricati e/o delle aree.

Oltre al progetto costituito dagli elaborati di cui sopra a corredo della domanda per ottenere il rilascio della concessione edilizia dev'essere presentata la documentazione comprovante il titolo ad edificare da parte del richiedente.

Art. 13 – Norme specifiche per gli Impianti Tecnologici e le opere in Cemento Armato

- 1) Impianti:** ai sensi dell'art.6 della legge 5 marzo 1990 n°46, per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile, è obbligatoria la redazione del

progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle proprie competenze.

Gli impianti disciplinati dalla legge 5 marzo 1990 sono di seguito indicati:

- a) Impianti di produzione, trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna;
- b) Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- c) Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie;
- d) Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo, e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua;
- e) Impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna;
- f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi di scale mobili e simili;
- g) Impianti di protezione antincendio;

I progetti degli impianti di cui sopra sono depositati:

- 1) Presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (Vigili del Fuoco, Commissione prov. Vigilanza locali di pubblico spettacolo, ISPELS, ecc) ;
- 2) Presso gli uffici comunali contestualmente al progetto edilizio ovvero prima dell'inizio dei lavori di realizzazione degli impianti;

La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati dall'art.4 del regolamento di attuazione della citata legge; al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità è subordinato alla presentazione della dichiarazione di conformità di cui sopra.

2) Opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica: qualora siano previste opere strutturali che assolvono a funzioni statiche da realizzarsi in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, o a struttura metallica, ai sensi della Legge 5 novembre 1971 n°1086 la costruzione delle relative opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo a firma di un tecnico abilitato, le opere vanno denunciate a cura del costruttore all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio prima del loro inizio. Copia della denuncia presentata al Genio Civile dovrà essere depositata in Comune, a cura del titolare della concessione edilizia, prima dell'inizio delle relative opere.

Art. 14 – Procedure per il rilascio della Concessione Edilizia

Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n°241; l'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge 7 agosto 1990 n°241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui sopra e nei casi previsti dal presente regolamento, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il predetto termine il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente anche il termine precedente, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta Regionale, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha gli stessi effetti della concessione edilizia.

Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

Per i progetti approvati viene rilasciata la concessione alla quale va allegata una copia del progetto, completa in tutti i suoi elaborati, debitamente vistata dal preposto al rilascio della concessione stessa. Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve sorgere, l'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e relativi regolamenti.

La concessione viene rilasciata salvi e impregiudicati i diritti dei terzi ai fini dell'applicazione delle vigenti norme di legge e del presente Regolamento, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al riguardo.

Il proprietario o l'assuntore dei lavori, sono tenuti a comunicare per iscritto entro 5 giorni l'avvenuto inizio dei lavori.

Art. 15 - Caratteristiche della Concessione Edilizia

La concessione è rilasciata dal funzionario preposto al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'art.31 della legge 17 agosto 1942 n°1150 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Il rilascio della concessione edilizia costituisce presunzione della conformità delle opere progettate alla normativa legislativa e regolamentare in vigore.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa, essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n°10 e le sanzioni previste dall'art.15 della stessa.

Art.16 - Termini di validità della Concessione Edilizia, annullamento e decadenza

Il termine per l'inizio dei lavori è fissato in un anno dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento concessorio o autorizzatorio, il termine di ultimazione, entro il quale l'immobile dev'essere abitabile o agibile, è fissato in tre anni dalla data di inizio dei lavori; il termine per l'ultimazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due anni, per fatti estranei alla volontà del concessionario e che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La richiesta di proroga della concessione dev'essere inoltrata prima della data di scadenza

Nel caso in cui l'opera da realizzare sia di notevole mole o abbia particolari caratteristiche tecnico-costruttive tali da richiedere un periodo più lungo per l'esecuzione dei lavori, il termine di tre anni per l'ultimazione dei lavori può essere aumentato fino a cinque anni.

La richiesta di proroga della concessione dev'essere inoltrata prima della sua scadenza; qualora i lavori non siano stati ultimati nel termine stabilito e non sia stata presentata richiesta di proroga, il concessionario, dovrà presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione, in tal caso la nuova concessione riguarderà solo la parte delle opere non ultimate.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche (piano urbanistico, piani attuativi) comporta la decadenza della concessioni edilizie in contrasto con le nuove previsioni, salvo che i relativi lavori siano stati effettivamente iniziati prima dell'entrata in vigore delle nuove previsioni e che gli stessi vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Alle concessioni edilizie, in quanto provvedimenti amministrativi, è applicabile l'istituto dell'annullamento per autotutela ove ne ricorrano i presupposti.

La Concessione è annullata nei seguenti casi:

- 1) quando risulta ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto di inizio della costruzione;
- 2) quando venga accertato che la concessione risulti in contrasto con nuove norme entrate in vigore prima dell'inizio dei lavori o più in generale quando sussista un interesse pubblico specifico che giustifichi l'esercizio di potere di annullamento.

Si ha decadenza della Concessione in caso di mancato versamento del contributo.

L'ordinanza di annullamento conterrà la contestazione del fatto, la comunicazione dell'annullamento, l'ordine di sospendere i lavori, l'ordine di eliminare l'infrazione, le sanzioni del caso.

Art. 17 - Responsabilità

Il Committente titolare della Concessione, il Direttore dei Lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del Regolamento Edilizio vigente, delle leggi e regolamenti in materia di edilizia, urbanistica, occupazione del suolo pubblico, sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione stradale, ecc.; sono quindi responsabili, nei limiti delle proprie competenze, di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione edilizia.

Art. 18 – Concessione a Lottizzare

La lottizzazione di terreno a scopo edilizio (esecuzione delle opere di urbanizzazione) è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Comune.

La concessione a lottizzare, rilasciata ai sensi dell'art. 28 della Legge n°1150 del 17/08/1942, legittima l'esecuzione delle sole opere di urbanizzazione primaria previste dal piano di lottizzazione.

La concessione a lottizzare non autorizza l'edificazione nei singoli lotti; l'edificazione nei singoli lotti è subordinata alla presentazione della relativa richiesta di concessione edilizia così come previsto dall'art 7 del presente regolamento edilizio, il rilascio della concessione edilizia nell'ambito dei singoli lotti è subordinata all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Ai sensi dell'art.5 della Legge 01/07/91 n°20, nel caso in cui, trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il Consiglio Comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l'interessato può avanzare istanza all'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica per l'intervento sostitutivo.

Entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica invita l'Amministrazione Comunale a pronunciarsi nei successivi 30 giorni.

Scaduto infruttuosamente detto termine, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, procede, nei 10 giorni successivi, con proprio decreto alla nomina di un Commissario ad acta che provvede a convocare, entro 60 giorni dal ricevimento dell'incarico, il Consiglio Comunale per l'esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari.

Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il Funzionario preposto non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l'interessato può avanzare istanza all'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, il quale, previo invito al Funzionario ad adempiere entro un termine di 30 giorni e scaduto infruttuosamente detto termine, procede nei 10 giorni successivi alla nomina del Commissario ad acta che provvede entro 60 giorni dal ricevimento dell'incarico, alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell'opera di un notaio libero professionista.

CAPITOLO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 19 - Inizio dei Lavori

In caso di nuova costruzione o ampliamento planimetrico, i lavori non potranno avere inizio prima di aver ottenuto, previa richiesta scritta redatta sui moduli a stampa forniti dal Comune, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, che compilerà apposito verbale. In assenza di tali adempimenti saranno ammessi i soli lavori preparatori di cantiere, il picchettamento, la pulizia e preparazione dell'area compresi gli scavi di sbancamento. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale dovrà effettuare il sopralluogo per la definizione dei punti fissi entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

I titolari di concessione o autorizzazione edilizia, potranno dare inizio ai lavori previa comunicazione da presentare al Comune almeno tre giorni prima della data di inizio; qualora non siano stati indicati nella richiesta di Concessione o Autorizzazione il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, il concessionario è tenuto a comunicarli contestualmente alla

comunicazione di inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, il titolare della Concessione è tenuto a darne tempestivamente notizia al comune, e comunque non oltre otto giorni dalla sostituzione.

Art. 20 – Modalità di tenuta del cantiere

Contestualmente all'inizio dei lavori il Committente titolare della concessione o in sua vece l'impresa esecutrice delle opere, dovrà provvedere alla delimitazione del cantiere ed alla sua recinzione con steccato in legno, muratura provvisoria o rete metallica al fine di impedire l'accesso al cantiere agli estranei.

Nel cantiere deve essere apposto, ben visibile dall'esterno, un cartello in cui siano indicati:

- a) L'oggetto e la destinazione dell'immobile in costruzione;
- b) Nome e cognome del concessionario, estremi della concessione e termine di scadenza;
- c) Nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- d) Denominazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta dal concessionario;

Una copia della concessione e del progetto approvato dev'essere tenuta in cantiere ed esibita in caso di controlli da parte di funzionari del comune preposti alla vigilanza.

Art. 21 - Controllo dell'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle vigenti leggi, dal presente regolamento edilizio e dalle norme di attuazione o quelle indicate nella Concessione Edilizia, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la stessa sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo di suoi funzionari ed agenti. A tale scopo la Concessione, con i disegni allegati o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sarà ultimata.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni, a richiesta, hanno diritto al libero accesso ai cantieri ed a eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Art. 22 - Ultimazione dei lavori - Procedimento di autorizzazione all'abitabilità

Ultimati i lavori il proprietario dovrà provvedere a comunicare al comune l'avvenuta ultimazione; a norma del D.P.R. 22 aprile 1994 n°425 affinché l'edificio o parte di esso possa essere utilizzato, è necessario che il proprietario richieda al Funzionario preposto il rilascio del certificato di abitabilità, per gli edifici residenziali, o del certificato di agibilità per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale.

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione del direttore dei lavori attestante, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- b) La dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, con l'attestazione dell'avvenuta presentazione;
- c) Il certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica (solo nel caso in cui i lavori siano stati denunciati agli uffici del genio civile ai sensi della legge 5 novembre 1971 n°1086)
- d) La dichiarazione di conformità degli impianti installati, o il certificato di collaudo ove previsto, così come previsto dall'art.11 della legge 5 marzo 1990 n°46.

Per le modalità e tempi di rilascio del certificato di abitabilità e agibilità si fa riferimento all'art.4 del D.P.R. 22 aprile 1994 n°425 che ne disciplina il rilascio .

CAPITOLO V - NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 23 – Dimensioni minime degli Alloggi

Sono definiti locali di abitazione permanente, tutti quei locali nei quali permangono abitualmente una o più persone sia per motivi residenziali che di lavoro quali abitazioni, uffici, negozi, ecc., sono considerati locali sussidiari delle abitazioni i locali destinati a servi igienici, dispense, disimpegni, ingressi, ecc.; sono definiti locali non abitabili quei locali in cui la presenza di persone è saltuaria, cantine, garage, magazzini, depositi, locali di sgombero, ecc.

I locali adibiti ad abitazione devono possedere i requisiti minimi fissati dal D.M. 5 luglio 1975 che di seguito vengono riportati:

- a) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq., per i primi quattro abitanti, ed a 10 mq., per ciascuno dei successivi;
- b) I monolocali, alloggi costituiti da un vano utile più servizio igienico, devono avere una superficie, comprensiva del servizio igienico, non inferiore a 28 mq. se con posto letto unico, non inferiore a 38 mq. se con posto letto doppio;
- c) Ogni alloggio dev'essere costituito almeno da un vano soggiorno con posto letto, angolo cottura e bagno attrezzato con piatto doccia, w.c. e lavabo.

Art. 24 – Dimensioni minime dei Vani

I vani dei locali di abitazione, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, dovranno avere le seguenti dimensioni minime:

- a) Soggiorno 14.00 mq.;
- b) Tinello con angolo cottura 14.00 mq.;
- c) Cucina 6.00 mq., con larghezza minima di 2.00 metri;
- d) Cucinino, angolo cottura 3.00 mq.;
- e) Stanza da letto, 9.00 mq. se per una persona, 14.00 mq. se per due persone;
- f) Bagno, 4.00 mq. con larghezza minima di 1.00 metri;
- g) Servizio igienico, 3.00 mq. con larghezza minima di 0.80 metri;
- h) Disimpegni e corridoi, larghezza minima 0.80 metri;

Art. 25 – Altezze minime dei Vani

L'altezza minima interna utile nei locali adibiti ad abitazione, è fissata in 2.70 metri, riducibile a 2.40 metri per i vani accessori quali corridoi, disimpegni, bagni, servizi igienici, lavanderie e ripostigli; l'altezza minima dei piani interrati o seminterrati, ad uso non residenziale, è fissata in 2.00 metri.

L'altezza minima dei locali adibiti ad uso commerciale ed artigianale non può essere inferiore a 2.90 metri.

Nelle mansarde ed in generale nei sottotetti abitabili degli edifici con copertura a falde inclinate, l'altezza media non può essere inferiore a 2.70 metri e in nessun punto del vano l'altezza può essere inferiore a 2.00 metri.

I locali abitabili ricavati in soppalchi aperti sul piano sottostante, ricavati dal dimezzamento in altezza di un vano, dovranno avere un'altezza minima di 2.00 metri, fermo restando l'altezza minima richiesta per il locale sottostante in funzione della destinazione d'uso e che comunque non potrà essere inferiore a 2.40 metri.

Art. 26 – Areazione e illuminazione dei Locali

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, bagni, disimpegni, corridoi, ripostigli e vani scala, debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ogni locale di abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie netta del pavimento.

Nelle mansarde ed in generale nei sottotetti abitabili degli edifici con copertura a falde inclinate, per ogni locale di abitazione è tollerata una superficie finestrata non inferiore a 1/12 della superficie netta del pavimento.

Nei locali seminterrati se adibiti ad usi residenziali, commerciali e/o artigianali, per ciascun locale è richiesta una superficie finestrata non inferiore a 1/8 della superficie netta del pavimento;

Art. 27 – Bagni e Servizi Igienici, Norme Specifiche

Ciascun alloggio deve essere dotato di almeno un bagno attrezzato con i seguenti sanitari: vaso w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o in alternativa piatto doccia; la stanza a bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria, o in sua assenza di un impianto di aspirazione meccanica.

I bagni ed i servizi igienici non possono aprirsi direttamente nelle cucine o nelle altre camere di abitazione, in tal caso devono essere disimpegnati da un idoneo antibagno; ai bagni ed ai servizi igienici è consentita l'apertura diretta nei corridoi e nei locali di disimpegno.

In deroga alle prescrizioni di cui sopra è consentita la realizzazione di bagni al servizio esclusivo di una camera con accesso diretto dalla camera stessa, in tal caso può essere omessa la realizzazione dell'antibagno.

Art. 28 - Piani Interrati, Norme Specifiche

I locali risultanti, a sistemazione ultimata, totalmente al disotto del piano di campagna delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o autorimesse. Detti locali possono essere adibiti ad autorimesse singole o collettive, cantine, depositi in genere nonché utilizzati per l'alloggiamento degli impianti di riscaldamento e condizionamento purché venga garantita un'idonea aerazione forzata dei locali stessi.

Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello del piano interrato, dovrà essere installato un apposito sistema di sollevamento delle acque stesse che sia tale da evitare l'allagamento dei locali in caso di infiltrazioni d'acqua.

Per tutti i locali interrati è richiesta l'altezza minima interna di 2.00 metri.

Art. 29 - Piani Seminterrati, Norme Specifiche

I locali risultanti, a sistemazione ultimata, parzialmente al disotto del piano di campagna delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a 1,50 metri rispetto alla quota del terreno circostante e se l'altezza utile netta interna non è inferiore a 2.70 metri salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso.

Nel caso di fabbricati edificati su forti pendii, i locali possono essere adibiti agli usi di cui sopra anche nel caso in cui la parete di monte risulti totalmente interrata, fermo restando la prescrizione che rispetto alle restanti tre pareti in nessun punto il pavimento sia a quota inferiore a 1,50 metri rispetto alla quota del terreno circostante.

Nei locali seminterrati se adibiti ad usi residenziali, commerciali e/o artigianali, per ciascun locale è richiesta una superficie finestrata non inferiore a 1/8 della superficie netta del pavimento.

Art. 30 – Scarichi e Fognature

Tutti gli edifici devono essere dotati di idonee condotte di scarico delle acque bianche e nere, gli allacciamenti dei privati alle reti di scarico comunali (del tipo misto o del tipo separato per acque bianche e per acque nere), sono concessi nel rispetto e secondo le modalità contenute negli appositi regolamenti comunali che disciplinano gli scarichi stabilendo le dimensioni, le modalità costruttive, i tipi e la qualità dei manufatti da utilizzare.

Non è consentita la costruzione di pozzi neri o fosse settiche del tipo perdente, in caso di mancanza di condotta di scarico comunale è ammessa la costruzione di fosse settiche e pozzi neri del tipo a tenuta stagna che dovranno essere periodicamente svuotati a cura e spese del privato.

Art. 31 - Canne da Fumo e Fumaioli

Ogni focolare, camino, fornello, stufe o cucina, dovrà essere fornito di un proprio condotto per la eliminazione dei fumi e dei prodotti della combustione.

Tali condotti dovranno essere distinti per ogni apparecchio di riscaldamento, dovranno avere sezione circolare od almeno a spigoli arrotondati con le pareti intonacate anche all'interno quando siano ricavati nel vivo della muratura.

Essi dovranno emergere oltre il tetto non meno di un metro e non meno di due metri sulle terrazze ove non siano abitazioni, o di quelle maggiori altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni normative o in caso di necessità, in modo da evitare in ogni caso che le esalazioni ed il fumo abbiano a recare danno o molestia o pericolo agli edifici vicini.

Non dovranno mai essere addossati a travi o pareti di legno, ad impalcature, ma dovranno da queste essere separati mediante un muro tagliafuoco dello spessore minimo di cm. 20 e nell'attraversare i solai e le soffitte dovranno essere difesi da una controcanna che li recinga completamente in modo da creare una intercapedine non minore di cm. 3,00.

Le condotte da fumo di forni, panifici, grossi apparecchi di riscaldamento o di qualsiasi apparecchio dove si sviluppi grande quantità di calore saranno separate dalle abitazioni con camere d'aria sufficientemente ventilate, onde impedire incommode irradiazioni.

Gli sbocchi dei grossi apparecchi di fumo dovranno trovarsi a non meno di 3,00 metri distanti da qualsiasi finestra e dovranno essere di almeno tre metri più alti della massima altezza che secondo le norme del Regolamento Edilizio potrà essere raggiunto dalle costruzioni entro un raggio di metri trenta.

I predetti dovranno essere solidamente costruiti e posti in opera in modo da evitare pericoli di caduta, e dovranno essere dotati di apparecchi di depurazione del fumo.

Art. 32 - Camini Industriali

Salvo speciali concessioni che potranno essere rilasciate tenendo conto della natura dell'impianto, i camini industriali, oltre a soddisfare tutte le prescrizioni di cui all'articolo precedente ed a quelle del Regolamento di Igiene e di Polizia Urbana, debbono avere, dai confini delle proprietà su cui sorgono verso le proprietà vicine e verso le aree pubbliche, una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza.

I camini industriali dovranno avere un'altezza di 10 metri superiore all'altezza massima consentita dal regolamento edilizio per le costruzioni ricadenti entro un raggio di 50 metri e dovranno essere muniti di apposito parafulmine.

I forni industriali in genere dovranno avere:

- a) le pareti isolate dai muri del fabbricato mediante intercapedine opportunamente ventilata;
- b) il condotto per l'asportazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni dei vigenti regolamenti, in riguardo alla natura dei fumi e all'intensità del funzionamento.

I forni per la panificazione dovranno inoltre rispondere alle condizioni stabilite dalla legge 7 novembre 1949, n. 857.

CAPITOLO VI - DISCIPLINA DELL'EDIFICAZIONE

Art. 33 - Costruzioni Accessorie

Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderia, legnaia ecc. devono fare corpo unico col fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma che nei materiali usati. Le aree coperte e i volumi relativi a dette costruzioni sono da computarsi ai fini del calcolo degli indici di fabbricazione.

Nei fabbricati delle zone residenziali “**A**” (vecchio centro), “**B**” (completamento residenziale) e “**C**” (espansione residenziale), sono ammessi locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie ecc., staccati dal fabbricato principale ed eventualmente edificati a filo confine, purché gli stessi non abbiano un'altezza massima superiore a metri 2,70 nel caso di copertura a falde inclinate e superiore a metri 2,40 nel caso di copertura piana; la distanza minima che i vani accessori devono avere dal fabbricato principale è fissata in metri 1,50 in caso di pareti finestrate ed in metri 1,00 in caso di pareti non finestrate.

Art. 34 - Balconi, Aggetti e Sporgenze

Negli edifici e sui muri prospettanti le strade pubbliche, le strade private e più in generale negli spazi pubblici o di uso pubblico sono vietati:

- a) Aggetti e sporgenze superiori a cm. 15 fino all'altezza di metri 2,20 dal piano stradale o del marciapiede ove esistente, e superiori a cm. 20 da metri 2,21 a metri 4,00;
- b) Porte, gelosie e persiane che si aprano all'esterno su spazi pubblici ad altezza inferiore a metri 2,00 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a metri 2,50 se la strada è priva di marciapiede.

I balconi e le pensiline in aggetto sulle strade pubbliche e private sono ammessi solo quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a metri 8,00 se l'edificazione è consentita su entrambi i lati ed a metri 6,00 se l'edificazione è consentita su un solo lato.

L'aggetto dei balconi e delle pensiline, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede, o a metri 4,50 da piano stradale, se non esiste un marciapiede di larghezza superiore o uguale a quella dell'aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi e le pensiline non devono sporgere dal filo del fabbricato più di un decimo della larghezza della strada, con un massimo di metri 1,20; sporgenze maggiori sono ammesse solo nel caso di costruzioni arretrate rispetto al filo stradale.

La distanza minima assoluta che i balconi e le pensiline devono avere dai confini tra proprietà private è fissata in metri 1,50, con distanze misurate dal filo esterno del corpo aggettante.

I balconi totalmente chiusi (Bow-Windows), o chiusi su almeno tre lati, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate rispetto al filo stradale e rispetto alle aree pubbliche; in corrispondenza dei balconi totalmente chiusi o chiusi su almeno tre lati, l'aggetto partecipa al computo della distanza minima dal confine, in tal caso la distanza minima dal confine viene misurata dal filo esterno del corpo aggettante.

Art. 35 - Chiostrine, Cavedi e Pozzi di Luce

Nel caso di nuove costruzioni sarà consentito realizzare chiostrine, cavedi o pozzi di luce da destinarsi esclusivamente all'illuminazione ed all'aerazione diretta di servizi igienici, bagni, corridoi, disimpegni, scale ed in generale a tutti i locali sussidiari delle abitazioni.

Dette chiostrine e pozzi di luce dovranno avere un'area in pianta non inferiore ad $\frac{1}{20}$ della somma delle superfici delle pareti verticali di contorno e la distanza tra due pareti contrapposte non dovrà essere inferiore a metri 2,00.

In caso di ristrutturazioni di fabbricati esistenti, al fine di migliorarne le condizioni igieniche, sono ammesse chiostrine e pozzi di luce di dimensioni minori rispetto a quelle fissate in precedenza.

Art. 36 - Cortili Interni

Nei fabbricati di nuova costruzione sono ammessi i cortili interni, questi preferibilmente dovranno essere aperti almeno su un lato, ed avere un'area in pianta non inferiore ad $\frac{1}{5}$ della somma delle superfici delle pareti verticali di contorno e la distanza tra due pareti contrapposte non dovrà essere inferiore a metri 4,00.

L'altezza massima delle pareti verticali di contorno non potrà essere superiore ad una volta e mezza la distanza minima tra due pareti verticali contrapposte; l'altezza verrà misurata dal pavimento del cortile sino alla linea di gronda del tetto.

Art. 37 - Coperture e Costruzioni sulle Coperture

- a) **Copertura Piana:** è ammesso che la copertura piana di un fabbricato sia costituita da terrazza, nel caso in cui queste siano praticabili devono essere pavimentate in materiale adatto ad essere calpestato senza arrecare danni alla efficienza della copertura stessa. I parapetti in muratura piena dei terrazzi non saranno computati agli effetti della misura dell'altezza massima dei fabbricati, non saranno parimenti computate ringhiere in metallo ed altro materiale.
- b) **Tetto a Falde:** è ammesso che la copertura di un fabbricato sia costituita da tetto a falde inclinate in qualsiasi numero, a condizione che la linea di intersezione fra piano di estradosso del tetto ed inizio del fronte, indipendentemente dalla sistemazione della gronda, non superi l'altezza massima consentita.
- c) **Abbaini:** sul tetto a falde sono ammessi abbaini per dare luce ai locali sottotetto e/o alle mansarde, purché la loro apertura sia arretrata di almeno metri 2,00 dal filo del fronte del fabbricato e qualsiasi sporgenza per protezione od altro sia contenuta entro 60,0 cm..
- d) **Costruzioni sul Tetto Piano:** sulle coperture a terrazzo sono ammessi elementi di costruzione destinati esclusivamente a formare accesso coperto per le scale al terrazzo, vani macchina per ascensori, serbatoi idrici, vani per impianto di riscaldamento e/o condizionamento ed altri simili volumi tecnici, escludendo qualsiasi altra destinazione.
- e) **Costruzioni sui Lastrici Solari:** le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai lastrici solari accessibili, per le sopraelevazioni e per la realizzazione di costruzioni di qualunque genere sui lastrici solari valgono le norme generali fissate dal presente Regolamento Edilizio.

Ai fini del conteggio dei volumi si escludono quelli dei volumi tecnici esterni alle coperture sia piane che a falde inclinate quali: vano scala, vano macchina ascensore, serbatoi idrici, abbaini, vani per impianto di riscaldamento e/o condizionamento, pannelli solari purché contenuti entro il limite del 5% del volume del fabbricato.

CAPITOLO VII - ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

Art. 38- Aspetto e Manutenzione degli Edifici

Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree a servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente. Nelle nuove costruzioni o nelle modificazioni degli edifici esistenti, tutte le parti esterne prospettanti su spazi pubblici o comunque visibili da vie e spazi pubblici, devono essere sistemate in modo tale da assicurare il decoro edilizio ed il loro armonico inserimento nel contesto urbano circostante.

Nelle pareti esterne, come sopra definite è vietato sistemare a vista tubi di scarico, canne di ventilazione, canne fumarie e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e tinteggiatura delle facciate e delle recinzioni ogniqualvolta le finiture precedenti si siano deteriorate per l'azione degli agenti atmosferici.

Quando le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o da essi visibili, risultino indecorose, è in facoltà del comune ordinare la loro sistemazione assegnando ai proprietari un congruo termine per l'esecuzione dei lavori commisurato all'entità dei lavori da eseguire.

Art. 39 - Arredo Urbano

L'esposizione anche provvisoria di mostre, vetrine, bacheche, insegne commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari etc. , è subordinata in tutto il territorio comunale al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

E' tassativamente vietata ogni opera che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, altri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici.

In caso di esecuzione di lavori di riparazione e/o modifiche di marciapiedi e piani stradali che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari interessati sono obbligati ad eseguire a loro cura e spese la rimozione e la

ricollocazione in sito, con le modifiche eventualmente resesi necessarie; in assenza di tale adempimento il Comune potrà procedere alla rimozione d'ufficio con spese a carico dei titolari.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze; l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune. I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti i numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale a danno dei vicini, il Comune può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle disposizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione su porte e finestre di tende aggettanti sullo spazi pubblici.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a metri 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tela o in frangia che siano ad altezza inferiore ai metri 2,20 dal piano del marciapiede e più in generale dal piano stradale.

Art. 40 - Igiene e Manutenzione delle Aree

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate e di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico; le suddette aree edificabili devono essere chiuse con recinzioni provvisorie (reti metalliche, steccati in legno solidi e decorosi) o definitive, il tipo di recinzione da adottare deve essere adeguato alla zona, sia per forma che per aspetto.

Art. 41 - Depositi su Aree Scoperte

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Comune potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 42 - Computo dei Volumi

Per il computo dei volumi si applicano le disposizioni contenute nel D.P.G.R. n°9743/271 del 01/08/1977 e relativa circolare esplicativa n°2/A del 20/03/1978 che di seguito si riportano.

I volumi sono computati assumendo come altezza la distanza media tra l'intradosso dell'ultimo solaio ed il piano di campagna naturale sul prospetto a monte, nel caso in cui la copertura del fabbricato sia piana o il tetto abbia pendenza minore del 35%.

Nel caso di tetto con pendenza maggiore del 35% o di volumi superiori all'ultimo solaio non contenuti nei piani ideali con pendenza del 35%, al volume computato secondo le modalità precedenti va aggiunto il volume reale previsto al di sopra dell'ultimo solaio.

I vani seminterrati non partecipano al computo dei volumi solo se destinati a cantine, depositi, locali caldaia, garages, e comunque non adibiti ad abitazione.

L'altezza di calcolo è determinata per fabbricato o per ogni porzione di fabbricato la cui superficie sia contenuta in un quadrato di 12,00 metri di lato.

In caso di corpi sfalsati sia altimetricamente che planimetricamente le altezze vanno computate per ogni singolo corpo.

Non si tiene conto del volume del tetto che abbia pendenza inferiore al 35%, sempre che si tratti di tetti a capanna o a padiglione con linea di gronda allo stesso livello sia a monte che a valle.

Per tetti sfalsati o con falde asimmetriche si conserva lo stesso criterio, sempre che le due falde differiscono meno di 1/5 della lunghezza della falda maggiore; in caso contrario, come pure nel caso di falda unica, tutto il sottotetto va computato ai fini del volume.

Inoltre non si tiene conto di quella parte dei volumi interrati e/o seminterrati sottostanti il punto medio della linea formata dall'intersezione del piano verticale esterno della muratura sul prospetto a monte con il piano di campagna finale, se adibiti a cantine, depositi, locali caldaia, garages e simili; qualora detti locali siano destinati ad abitazione, attività artigianali, commerciali e simili, i vani interrati o seminterrati partecipano al computo dei volumi per la parte emergente dal piano di campagna.

A maggior chiarimento dei criteri sopra illustrati si vedano gli schemi grafici allegati.

Non partecipano al computo dei volumi i sottoelencati elementi:

- a) I loggiati, le verande e i porticati che non siano totalmente chiusi su almeno tre lati;
- b) I balconi coperti e le terrazze coperte che non siano totalmente chiuse su almeno tre lati;
- c) I volumi tecnici esterni alle coperture sia piane che a falde inclinate quali: vano scala, vano macchina ascensore, serbatoi idrici, abbaini, vani per impianto di riscaldamento e/o condizionamento, pannelli solari purché contenuti entro il limite del 5% del volume del fabbricato.

d) I volumi tecnici non contenuti all'interno del fabbricato principale quali vani autoclave, centrali termiche, serbatoi idrici, pozzi e relative opere di protezione, sempre che siano contenuti entro i 5,00 mc.

I loggiati, le verande, i porticati, i balconi coperti e le terrazze coperte, si considerano totalmente chiusi su almeno tre lati quando due lati sono chiusi per l'intero sviluppo perimetrale ed il terzo lato è chiuso almeno per il 50% del suo perimetro senza soluzione di continuità.

Art. 43 - Computo delle Superfici Coperte

Per superficie coperta si intende la superficie della massima proiezione sul lotto dei solai di copertura dei diversi piani, comprese le coperture dei vani accessori, passi carrai, loggiati, portici, balconi solo se coperti, scale esterne solo se coperte, ripari coperti anche a carattere provvisorio; dal computo della superficie coperta vengono esclusi i cornicioni, le sporgenze delle coperture e gli aggetti in genere non superiori a 50 cm.

Non vengono computati ai fini della superficie coperta le coperture piane dei locali interrati o seminterrati che siano ricoperti da uno strato di terreno e sistemati a verde e che siano interrati su almeno tre lati.

